

Q&A – Visibility Rules, dal [portale CRII e CRII+](#):

The aim of the Commission's proposal for the Coronavirus Response Investment Initiative aims at mobilising EU support as quickly as possible. However, the legislative framework for the implementation of European Structural and Investment Funds programmes remains fully applicable. Therefore, EU support should be duly acknowledged and communicated to the public as soon as it is possible and in compliance with the relevant EU rules.

The responsibilities of managing authorities and beneficiaries as regards information, communication and visibility of support from the Funds remain unchanged. At the same time, Annex XII CPR provides some flexibility as regards the timing of compliance with these obligations. For example, it refers in several cases to a period "during implementation of an operation". Additionally, point 2.2.5 of Annex XII sets out a requirement on some types of operations that no later than three months after completion of an operation, the beneficiary shall put a permanent plaque or billboard acknowledging support from the Funds.

In case it is found that any of these requirements has not been adhered to, it would be expected from the managing authority to take the necessary corrective measures, i.e. if the beneficiary was not notified about the ESI Funds support, the managing authority should notify the beneficiary about the source of funding as soon as possible.

For the EAFRD, the provisions regarding responsibilities of managing authorities and beneficiaries as regards information and publicity laid down in Annex XIII of Regulation 808/2014 also remain in place.

For the EMFF, Article 119 of Regulation 508/2014 applies.

BG	Is it possible to apply visibility rules more flexibly given the pressing time for reaction to the crisis?
-----------	--

Traduzione non ufficiale

L'obiettivo della proposta della Commissione relativa all'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus è di mobilitare il sostegno dell'UE il più rapidamente possibile. Tuttavia, il quadro legislativo per l'attuazione dei programmi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei rimane pienamente applicabile. Pertanto, il sostegno dell'UE dovrebbe essere debitamente riconosciuto e comunicato al pubblico non appena possibile e in conformità alle pertinenti norme dell'UE.

Le responsabilità delle autorità di gestione e dei beneficiari per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione e la visibilità del sostegno a titolo dei fondi rimangono invariate. Al tempo stesso, l'allegato XII dell'RDC prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i tempi di adempimento di tali obblighi. Ad esempio, fa riferimento in vari casi a un periodo "durante l'esecuzione di un'operazione". Inoltre, il punto 2.2.5 dell'allegato XII prevede per alcuni tipi di operazioni che, entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario esponga una targa permanente o un cartellone pubblicitario con il sostegno dei fondi.

Qualora risulti che uno qualsiasi di questi requisiti non sia stato rispettato, l'autorità di gestione dovrebbe adottare le necessarie misure correttive, vale a dire se il beneficiario non è stato

informato in merito al sostegno dei fondi SIE, l'autorità di gestione dovrebbe informare circa la fonte di finanziamento quanto prima possibile.

Per il FEASR, permangono inoltre le disposizioni relative alle responsabilità delle autorità di gestione e dei beneficiari per quanto riguarda l'informazione e la pubblicità di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 808/2014.

Per il FEAMP si applica l'articolo 119 del regolamento (CE) n. 508/2014.

BG	È possibile applicare norme di visibilità più flessibili in considerazione del tempo necessario per reagire alla crisi?
-----------	---